

(N. 2380)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1952

Scuole per infermiere ed infermieri generici

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, trasfuso poi negli articoli 130-138 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fu dato un organico assetto all'assistenza infermieristica nel senso di affidarla essenzialmente alla donna e di conferire all'attività assistenziale dignità di professione sanitaria ausiliaria.

In armonia a tale indirizzo, si pervenne alla determinazione di soprassedere all'istituzione di scuole per infermieri generici, previste dall'articolo 140 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e di non consentire sessioni di esami d'idoneità per detti infermieri a norma delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 385 del testo unico delle leggi sanitarie. Venne fatta una sola eccezione nel recente dopoguerra, e precisamente nel 1946.

Inoltre, con legge 19 luglio 1940, n. 1098, si provvide ad abrogare l'articolo 2 del Regolamento 31 maggio 1928, n. 1334, che conferiva ai Prefetti la facoltà di rilasciare l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte di infermiere generico a determinate categorie di persone (sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; infermieri od infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana) che avessero frequentato e superato gli esami finali dei corsi contemplati dall'articolo stesso.

Alla stregua delle surrichiamate disposizioni e direttive l'assistenza infermieristica può essere disimpegnata esclusivamente dalle seguenti categorie:

a) infermiere professionali, fornite di diploma di Stato (art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie);

b) infermiere ed infermieri generici che, alla data di entrata in vigore della cennata legge 19 luglio 1940, n. 1098, erano in possesso del certificato di idoneità conseguito per esami a norma dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

c) infermiere ed infermieri generici che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1098, del 1940, avevano superato gli esami di idoneità, di cui all'articolo 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

d) infermieri generici che, sempre alla stessa data di entrata in vigore della legge del

1940, n. 1098, avevano frequentato i corsi e superati i relativi esami finali per sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, oppure i corsi per infermieri o per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

e) infermieri generici che hanno superato gli esami nella sessione straordinaria indetta nel 1946, a termini dell'articolo 385 del testo unico delle leggi sanitarie.

Non potendosi mantenere sullo stesso piano la categoria delle infermiere professionali, diplomate dopo un severo corso biennale teorico-pratico compiuto presso scuole-convitto, e quella delle infermiere e degli infermieri generici abilitati a seguito di modeste prove di esame, col regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, furono specificatamente determinate le rispettive mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici.

Giova chiarire, al riguardo, che l'accennato complesso di disposizioni tendenti a migliorare l'assistenza immediata degli infermi, mediante la formazione di personale dotato di sicura preparazione e vocazione — quali sono le infermiere professionali — avrebbe potuto dare gli auspiciati positivi risultati solo se fosse sorta una rete di scuole-convitto tale da fronteggiare la sempre crescente richiesta di infermiere professionali. Per ragioni di vario genere, tra le quali non sono da escludersi quella di natura strettamente economica, tale circostanza non si è verificata.

Mancato l'apporto di infermiere professionali nel numero richiesto da parte delle scuole-convitto, le amministrazioni ospedaliere sono state costrette ad affidare le mansioni infermieristiche anche a personale sprovvisto dei necessari requisiti.

Non può quindi destare meraviglia se, alle istanze di coloro che di fatto disimpegnano, magari da più anni, le mansioni infermieristiche senza esserne abilitati e che aspirano oggi a regolarizzare la loro posizione, si aggiungano quelle non meno pressanti delle Amministrazioni ospedaliere che desiderano ormai provvedere all'assunzione di personale infermieristico tecnicamente idoneo, allo scopo di porre così fine all'attuale esercizio abusivo dell'arte di infermiere.

Di fronte a tale situazione, per più aspetti delicata e complessa, si ritiene di avere scelto, col presente disegno di legge, la via che il superiore interesse dell'assistenza ospedaliera suggerisce e di essere venuti incontro, con consapevole larghezza, alle istanze degli interessati.

Avvalersi ulteriormente della facoltà concessa dall'articolo 385 del testo unico delle leggi sanitarie, per indire una sessione straordinaria di esami, avrebbe significato concedere una nuova sanatoria a tutto danno dei malati, delle amministrazioni ospedaliere e degli aspiranti infermieri meritevoli per serietà e per capacità, di ricevere una istruzione adeguata alle esigenze della corretta arte infermieristica.

D'altra parte apposite scuole per infermiere ed infermieri generici sono previste dall'articolo 140 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e pertanto lo schema di legge predisposto viene in definitiva a dare attuazione ad una disposizione di legge che nel 1934 fu ritenuto opportuno di mantenere, quantunque la riforma infermieristica del 1925 tendesse ad affidare l'assistenza diretta al malato esclusivamente all'infermiera professionale.

È da aggiungere che il presente provvedimento non intende modificare l'indirizzo seguito fin dal 1925: l'infermiera professionale è sempre considerata come l'elemento base della assistenza diretta dell'infermo e le sue mansioni sono destinate ad acquistare una maggiore determinazione nel senso che dalle professionali si esigeranno prestazioni di maggiore contenuto tecnico.

Il provvedimento suggerito, quindi, mentre non comprometterà in nessun modo la dipendenza gerarchica dell'infermiere generico dalla infermiera professionale, assicura anche all'infermiere generico un minimo di preparazione tecnica, elevandone il prestigio e sgravandolo di molte modeste incombenze.

Ad uno spirito di particolare benevolenza sono ispirate le disposizioni transitorie. È parso conveniente che coloro i quali abbiano compiuto un tirocinio pratico di ben quattro anni,

o che comunque siano in possesso di determinati titoli di servizio, meritassero un trattamento di favore rispetto a quelli che si iniziano oggi all'arte infermieristica. Questo gruppo avrebbe gradito entrare in possesso della abilitazione mediante un esame di idoneità, ma non vi ha dubbio che del sacrificio della frequenza dello speciale corso accelerato saranno ripagati ad usura dal fatto di potersi avvicinare al malato con tranquilla coscienza.

* * *

Il disegno di legge, innanzi tutto, determina (art. 1) gli enti che hanno la facoltà di istituire le scuole. Vengono successivamente indicati (art. 2) le modalità da osservare onde pervenire alla istituzione delle scuole stesse, nonché i Dicasteri cui compete la vigilanza (art. 3).

Si è stabilito (art. 4) il principio della gratuità dei corsi, il trattamento da corrispondere agli allievi, le condizioni di ammissibilità ai corsi stessi (art. 6) la loro durata (art. 7).

Al termine del corso, è prevista una prova di esame (art. 8) superata la quale viene rilasciato al candidato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico (art. 9).

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi (art. 10).

Seguono, infine, le norme transitorie (articoli 11 e 12), con le quali si stabilisce l'istituzione, *una tantum*, di un corso accelerato di sei mesi. A tale corso potranno essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età (art. 6), si vengano a trovare in una delle condizioni previste dalla legge (art. 11).

* * *

Attesa la necessità e l'urgenza del provvedimento, si confida in una sollecita approvazione dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ospedali, le Università con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle proprie necessità assistenziali.

Art. 2.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole, debbono rivolgere all'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, istanza corredata della deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola con la indicazione dei relativi mezzi finanziari, regolarmente approvata dagli organi di controllo e, quando trattasi di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, omologata dal Ministero dell'interno, nonchè del regolamento sulla organizzazione dei corsi e sull'ordinamento della scuola.

Nella deliberazione deve essere indicato il numero dei posti disponibili distintamente per allieve ed allievi infermieri; il numero di questi ultimi deve essere determinato in relazione alla necessità dei servizi di pronto soccorso e dei reparti maschili di urologia e celtici, di ortopedia e traumatologia, neuropsichiatria e sanatoriali.

Alla deliberazione devono essere uniti:

a) pianta e descrizione dei locali nei quali dovranno svolgersi le lezioni, con l'indicazione dell'attrezzatura didattica;

b) indicazione dei reparti ospedalieri o clinici presso i quali dovrà svolgersi il tirocinio degli allievi ed elenco nominativo del personale sanitario e di assistenza infermieristica che vi è addetto.

Qualora i reparti clinici od ospedalieri presso i quali gli allievi dovranno compiere il loro tirocinio, non di pendano dall'Ente richiedente, questo deve allegare anche la convenzione

stipulata con l'amministrazione da cui detti reparti dipendono per dimostrarne la piena disponibilità ai fini didattici.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza la istituzione della scuola e ne approva il regolamento. Per le scuole istituite presso gli ospedali militari il provvedimento è adottato di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Art. 3.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole istituite presso gli ospedali militari sono sottoposte, altresì, alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 4.

I corsi delle scuole sono gratuiti.

Il tirocinio degli allievi, presso gli enti di cui all'articolo 1 che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti stessi, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale; gli enti provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purchè completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 5.

Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta almeno da una capo-sala diplomata.

Art. 6.

Per l'ammissione alle scuole, gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale alla direzione della scuola, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti;

a) diploma originale o copia autentica del titolo di studio comprovante che il candidato è fornito almeno della licenza di V. elementare;

b) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato ha compiuto il 18° e non superato il 30° anno di età; per i candidati sottufficiali delle forze armate il limite di età è elevato ad anni 50;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta morale e civile;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisico-psichiche tali da menomarne comunque la capacità lavorativa.

I documenti di cui sopra devono essere prodotti in carta legale e, ove occorra, debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere c) d), e), f), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonché un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

a) il medico provinciale - Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;

c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;

d) un primario ospedaliero di ruolo ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;

e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;

f) un funzionario amministrativo di gruppo A della locale Prefettura - Segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Art. 9.

Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal numero 210, lettera b) della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

Art. 10.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento

delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi dal fondo di lire 50 milioni che, a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52, sarà stanziato sotto detta voce in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri » diminuendosi della somma di lire 25.000.000 ciascheduno gli stanziamenti dei capitoli n. 273, articolo 2 e n. 287 articolo 1 dello stesso stato di previsione.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sullo stanziamento previsto nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

NORME TRANSITORIE.

Art. 11.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento e per una volta soltanto, un corso di mesi sei al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6 lettera b), si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nell'arte di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno quattro anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda in carta legale e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti indicati dall'articolo 6.

Art. 12.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'articolo 8.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto della Provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.